

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRIMO
IMPIANTO NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI BENI**

(delib. n.34/02)

TITOLO I

**ART. 1
FINALITA'**

La Provincia Regionale concede, ai sensi dell'art. 13, punto.2, lettera b), della L.R. 9/86, contributi finanziari in conto capitale diretti ad agevolare, favorire e sostenere la nascita e lo sviluppo nel proprio territorio di imprese artigiane, singole o associate; di nuova costituzione ed operanti nel settore della produzione di beni.

**ART. 2
IMPRESE BENEFICIARIE**

Il contributo viene concesso, per il primo impianto, alle nuove imprese artigiane individuali o costituite in forma societaria (s.n.c., s.a.s. semplice, S.r.l. unipersonale e pluripersonale), ai loro Consorzi, alle società Consortili, anche in forma di Cooperativa, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla Legge N. 443/85 (Legge quadro sull'artigianato e successive modifiche ed integrazioni) nonché del requisito dell'iscrizione, ai sensi degli artt. 6 e 7 della LR. N. 3/86, all'Albo speciale delle imprese artigiane o sezione separata (Consorzi, società Consortili, anche in forma Cooperativa);

Possono beneficiare del contributo le imprese appartenenti ad una delle categorie di impresa che espletano la propria attività esclusivamente ed unicamente nel settore della produzione di beni, con esclusione delle imprese artigiane che esercitano anche attività commerciale e/o di servizio.

A titolo esemplificativo si specifica che sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le imprese operanti nell'ambito:

- dei servizi alle persone o cose (Barbieri, Parrucchieri, Estetisti, Tintolavanderie, Fotografi, Fiorai, Rip. Calzature ecc.);
- dell'autoriparazione (Officine meccaniche, comprese Lavaggisti ecc);
- Installatori e Manutentori impianti;
- dell'edilizia in genere, eccetto le imprese che producono manufatti per il settore (per es. infissi e prefabbricati);
- dell'autotrasporto in conto terzi, compresa la gestione di mezzi per movimento terra.

Il requisito della unicità ed esclusività dell'attività artigianale deve essere posseduto dall'impresa per la durata di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento realizzato e sarà accertato annualmente d'ufficio.

La perdita di tale requisito comporta l'obbligo della restituzione del contributo ricevuto in proporzione al periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e la scadenza del vincolo.

Sono considerate di primo impianto le imprese artigiane, che in passato non abbiano mai esercitato la medesima attività per la quale risultano iscritte all'Albo delle imprese artigiane.

Nel caso di società non possono beneficiare delle agevolazioni, quelle i cui soci abbiano esercitato o esercitino attività artigianale in proprio della medesima tipologia, in quanto l'impresa beneficiaria deve avere carattere di assoluta novità nell'esercizio dell'attività artigianale.

ART. 3 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili, a *finanziamento* le spese per l'acquisto, di *attrezzature* e macchinari necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale e pertinenti al ciclo produttivo e quelle relative all'allacciamento alla rete elettrica, idrica e metanifera.

Non sono ammissibili a finanziamento le spese per le costruzioni *ex novo* di laboratori e per l'acquisto di automezzi cosiddetti "fuoristrada" o 4x4 immatricolati come autocarro, nonché tutti gli autocarri superiori a 60 q. (pieno carico).

Non sono, infine, ammissibili a contributo le spese che non riguardino un intervento organico di un impianto funzionale e completo del ciclo produttivo.

ART. 4 MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo non può superare l'importo massimo di 50.000 EURO elevabile di 5.000 EURO per ogni addetto assunto e mantenuto in servizio per più di un anno, oltre i primi cinque assunti.

La consistenza organica sarà rilevata dal libro matricola e paga della ditta e terrà conto delle assunzioni effettuate entro sessanta giorni dalla data di inizio attività.

Esso è determinato nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento, a condizione che il contributo cumulato con l'eventuale finanziamento agevolato da parte degli Istituti di Credito a ciò abilitati non sia superiore al limite massimo del 100% del costo complessivo dell'investimento e a condizione che non superi, unitamente con contributi pubblici eventualmente percepiti nell'ultimo triennio, il limite massimo "de minimis" di 100.000 EURO.

Non sono ammessi a contributo programmi di spesa che comportino costi d'investimento di importo inferiore a 5.000 EURO.

ART. 5 BANDO, ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

Sulla base delle disponibilità finanziarie iscritte in Bilancio, l'Ente emette un avviso pubblico, recante le modalità per ottenere il contributo ed il termine a decorrere dal quale le imprese artigiane possono presentare istanza.

I contributi verranno erogati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze stesse sino alla concorrenza della spesa iscritta nel Bilancio di competenza.

Non saranno inserite nell'elenco cronologico di presentazione, fino alla loro regolarizzazione, quelle che risultano prive o incomplete della documentazione di cui al successivo art. 6.

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalle imprese che rimarranno escluse dai benefici agevolativi per mancanza di fondi.

La domanda relativa alla concessione del contributo e/o l'eventuale regolarizzazione della stessa ai sensi del 3° Comma del presente articolo, va presentata o spedita (faranno fede, rispettivamente, il protocollo e il timbro postale) in duplice copia al Settore IV, Servizio 1°, della Provincia Regionale di Enna, a pena di esclusione, prima della data di inizio dell'attività; tale data sarà ricavata dal certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Una copia dell'istanza deve essere presentata in bollo

La firma apposta sulla domanda deve essere autenticata a norma di legge o autocertificata o sottoscritta in presenza del funzionario addetto a ricevere l'istanza

stessa, nella quale, ai sensi della Legge 15/68, così come modificata dalla Legge 127/97, deve essere dichiarato quanto segue da parte del titolare dell'impresa:

- che proseguirà l'esercizio dell'attività per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo impegnandosi a non alienare nè distogliere dalla loro destinazione produttiva, per alcun motivo, anche temporaneamente, i macchinari e le attrezzature oggetto della richiesta di contributo, pena la restituzione totale o parziale delle somme già percepite;
- che applicherà ai propri lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro delle categorie della zona o, in assenza, quelle previste da contratti collettivi nazionali;
- che con la liquidazione del contributo in conto capitale richiesto, e le eventuali agevolazioni creditizie ottenute, non viene superato il limite massimo del 100% del costo totale dell'investimento;
- che il contributo non supera l'importo massimo totale degli aiuti assegnati alle imprese artigiane, a titolo di aiuti "de minimis" di 100.000 EURO, su un periodo di tre anni decorrenti dalla data di ottenimento della prima agevolazione "de minimis";
- che per il medesimo investimento non verrà accettato altro contributo pubblico a fondo perduto;
- che conosce ed accetta incondizionatamente le disposizioni tutte contenute nel presente regolamento.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE PER TUTTI I TIPI DI INVESTIMENTO

La domanda di ammissione al contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1- programma dell'investimento da realizzare con allegati i relativi preventivi.
Le spese indicate nei preventivi dovranno essere effettuate, a pena di esclusione, entro il termine massimo inderogabile di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. A tal fine, farà fede la data delle fatture.
- 2- relazione tecnico-economica contenente:
 - a) caratteristiche salienti dell'investimento;
 - b) obiettivi produttivi e di redditività da perseguire ;
 - c) organizzazione dei fattori produttivi e ciclo di produzione;
 - d) organizzazione lavoro;
 - e) risorse finanziarie;
 - f) previsioni economiche ed occupazionali;
 - g) strategie commerciali;
 - h) personale che si intende assumere entro due mesi dalla data di inizio attività;

Le imprese artigiane costituite in forma di Società devono presentare l'Atto costitutivo.

ART. 7 DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo rimane subordinata all'acquisizione agli atti d'Ufficio della sotto elencata documentazione, da fare pervenire entro il termine massimo inderogabile di mesi sette decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza:

- a- fatture quietanzate o corredate di lettere liberatorie, rilasciate dalle ditte fornitrici, da cui risulti in maniera certa e chiara l'avvenuto pagamento a saldo;
- b- dichiarazione resa ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, circa il numero di serie o di matricola apposto su ogni attrezzatura acquistata, o sulla mancanza dello stesso in quanto non richiesto dalla legge;
- c- contratto di finanziamento o in mancanza, attestazione da parte dell'istituto di Credito, riguardo l'accoglimento della richiesta di finanziamento e l'entità della spesa finanziata;
- d- registro dei beni ammortizzabili;
- e- registro degli acquisti solo per le spese di importo unitario inferiore a 516,46 EURO;
- f- Libro matricola e paga;
- g- Certificato di avvenuta iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

La ritardata o incompleta trasmissione, entro il termine di cui al primo comma, della documentazione sopra elencata, comporterà la decadenza da ogni diritto alla liquidazione del contributo. Alla impresa decaduta subentrerà nei benefici previsti nel Regolamento la prima impresa utilmente collocata nell'elenco cronologico di presentazione dell'istanza.

La liquidazione della quota di contributo eventualmente dovuta in aumento al limite di 50.000 EURO, avverrà, sempre entro il 40% della spesa ammessa, dopo il compimento del primo anno di servizio dei dipendenti assunti oltre i primi cinque. Nulla sarà dovuto per i dipendenti per qualunque causa cessati dal servizio e che non siano stati sostituiti entro trenta giorni.

ART. 8 RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

La Provincia ad avvenuta presentazione dell'istanza, nel rispetto delle regole in materia di efficienza e di trasparenza dell'attività amministrativa degli Enti pubblici, provvederà a comunicare formalmente con nota racc. AR alle ditte interessate l'acquisizione della stessa agli atti d'ufficio, specificando l'unità organizzativa competente ed il responsabile del relativo procedimento amministrativo. L'Ente comunicherà, altresì, (entro 60 giorni) l'ammissibilità della spesa e se l'istanza può essere soddisfatta con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, ovvero se la stessa potrà esserlo solo nel caso di rinuncia o decadenza delle imprese che precedono nell'ordine cronologico.

Il procedimento amministrativo, articolato nelle diverse fasi, verrà completato mediante l'adozione del relativo provvedimento di concessione del contributo da parte del Dirigente del IV Settore, solo fino alla concorrenza della spesa iscritta in bilancio dell'Ente.

Presso il suddetto IV Settore sarà istituita una Commissione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni provinciali di categoria che aderiscono alle associazioni firmatarie di contratti nazionali collettivi di lavoro, con l'incarico di esprimere un parere tecnico-produttivistico non vincolante sull'investimento oggetto della richiesta di contributo.

Tale parere deve essere espresso, in uniformità delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, entro e non oltre otto giorni dalla data di convocazione della Commissione, in caso contrario il parere sarà considerato favorevole.

Il medesimo Dirigente procede con proprio atto alle reiezioni delle richieste di contributo quando ne verifichi l'inammissibilità e nell'ipotesi di ritardata o incompleta trasmissione della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo di cui al precedente art. 7 - 2° comma.

ART. 9
SOPRALLUOGHI, COLLAUDI E CONTROLLI

Ad avvenuto perfezionamento della pratica, la Provincia accerterà, tramite i propri tecnici, "de visu et in loco", l'esistenza, la funzionalità e la conformità tra le attrezzature acquistate e quanto realizzato in conformità ai preventivi di spesa.

La Provincia si riserva di effettuare periodicamente ed a campione, mediante sorteggio, il controllo relativo alla regolare ed effettiva destinazione produttiva delle attrezzature finanziate, nonché al mantenimento dell'attività artigianale.

Le imprese che a seguito delle risultanze di tale verifica risultassero inadempienti, saranno tenute al rimborso totale o parziale delle somme già percepite.

L'Ente si riserva, altresì, di effettuare tutte le verifiche e controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della Legge 15/68, pena la restituzione dell'intera somma già percepita, in caso di appurata mendacità.

ART. 10
LIQUIDAZIONE O REIEZIONE DEL CONTRIBUTO

La concessione e la liquidazione del contributo sono effettuate mediante apposita determinazione dirigenziale.

Il provvedimento di reiezione dell'istanza viene debitamente notificato al destinatario a mezzo raccomandata A.R. nella quale sono espressamente indicati i tempi e le modalità per avanzare eventuale ricorso amministrativo al Dirigente che ha emanato l'atto.

L'accoglimento o la reiezione del ricorso viene disposto con determinazione dirigenziale, la quale, nell'ipotesi di reiezione, non è soggetta ad ulteriore gravame.

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11
RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento alla normativa nazionale vigente, ivi comprese le disposizioni e le direttive esplicative ed esecutive impartite dall'Assessorato Regionale della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca in materia degli interventi agevolativi già previsti dalla L.R. 3/86.

ART. 12
TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI

Copia del presente Regolamento sarà consegnato alle ditte artigiane che ne facciano espressamente richiesta e sarà, inoltre, inviata a tutti i Patronati e a tutte le organizzazioni provinciali di categoria degli artigiani affinché ne sia data opportuna conoscenza e la massima diffusione.

Le ditte e i Patronati potranno assumere informazioni ed eventuali chiarimenti presso il competente ufficio del IV Settore, Servizio 1° "Attività Economica - Unità

Operativa - Commercio ed Artigianato”, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 da Lunedì a Venerdì e dalle ore 16.00 alle 17.00 limitatamente ai giorni di Lunedì e Mercoledì.

ART. 13 NORME FINALI

Il presente Regolamento diviene esecutivo a seguito dell'avvenuta pubblicazione all'albo Provinciale per 15 giorni consecutivi ed esso sarà concretamente operativo ed applicabile, sulla base delle effettive risorse finanziarie iscritte in Bilancio, con decorrenza dalla data di presentazione delle istanze, che verrà resa nota agli artigiani ed ai soggetti interessati, mediante apposito avviso pubblico da parte dell'Ente, contenente i tempi, presupposti, le condizioni e le modalità per accedere alle agevolazioni di cui trattasi.